

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE:  
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**Procedura scritta n.1/2018**  
**Chiusura**  
**Scheda di notifica delle modifiche**

**Palermo, marzo 2018**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA

## **Indice delle modifiche**

<b>Modifica n. 1</b> - Sottomisura 3.1.....	pag.3
<b>Modifica n. 2</b> - Sottomisura 5.2.....	pag.5
<b>Modifica n.3</b> – Composizione del Comitato di Sorveglianza.....	pag.7

## Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica si è resa necessaria per rendere coerente il Programma con quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393, pubblicato sulla GUCE del 29/12/17 che ha apportato, tra le altre, diverse modifiche al Reg.(UE) 1305/2013. Nello specifico, allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16 del Reg.(UE) 1305/13) da parte degli agricoltori o loro associazioni, è stata introdotta la possibilità di ammettere alla sottomisura 3.1 anche coloro che hanno aderito al regime di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. In tali casi, il periodo massimo di cinque anni verrà ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

**Capitolo 8.2.** Descrizione per misura

**Paragrafo 8.2.3.3.1.** M03.1 Sostegno alla nuova partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai regimi di qualità.

**al paragrafo 8.2.3.3.1.1.** “Descrizione del tipo di intervento”, il primo ed il secondo capoverso vengono così modificati:

*Il “sostegno riguarda alla nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a sistemi di qualità” nell’ambito della presente sottomisura è rivolto agli agricoltori che per la prima volta adottano sistemi di qualità così come esplicitamente citati dall’art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013-, quali:*

*Il sostegno può essere concesso per coloro che partecipano per la prima volta a:*

**al paragrafo 8.2.3.3.1.2.** “Tipo di sostegno”, dopo il primo periodo viene inserito il seguente:

*Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.*

**al paragrafo 8.2.3.3.1.5.** “Costi ammissibili” prima dell’elenco puntato, viene inserito il seguente periodo:

*Qualora la prima partecipazione ad un sistema di qualità sia in pari data o successiva alla presentazione della domanda di sostegno:*

**nello stesso paragrafo**, dopo l’elenco puntato, viene inserito il seguente periodo con relativo elenco puntato:

*Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno:*

*a) costi per l'inserimento in un sistema di qualità supportato (costi di prima iscrizione) qualora la prima partecipazione sia avvenuta nello stesso anno solare della presentazione della domanda di sostegno;*

*b) contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità supportato (costi per il mantenimento nel sistema dei controlli, considerando che il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorso tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno);*

*c) spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema di riferimento (costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione) per gli stessi anni di cui alla superiore lettera a).*

**nello stesso paragrafo** dopo il nuovo elenco puntato, viene inserito il seguente periodo:

*In ogni caso sono ammissibili soltanto i costi come sopra descritti sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno.*

**al paragrafo 8.2.3.3.1.6.** “Condizioni di ammissibilità”, il terzo capoverso viene così integrato:

Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della prima domanda di sostegno, *o nei cinque anni precedenti.*

**al paragrafo 8.2.3.3.1.8.** “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” la prima frase del primo capoverso viene così modificata:

L'importo annuo massimo del sostegno per progetto è di € 3.000,00 per azienda per *un massimo di ciascuno dei primi* cinque anni di adesione.

## **5. Effetti previsti dalle modifiche:**

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** la modifica, rendendo più flessibili i termini per l'adesione alla sottomisura 3.1, ne favorirà l'attuazione.

**5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.

**5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

## Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La proposta di modifica, riguardante la sottomisura 5.2 *Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*, si è resa opportuna anche a seguito di quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 che, tra le diverse modifiche apportate al Reg.(UE) 1305/2013, ne ha modificato l'art.60, concernente l'ammissibilità delle spese. E' stato pertanto modificato il paragrafo relativo alle Condizioni di ammissibilità. Inoltre è stato integrato il paragrafo riportante il metodo per il calcolo dell'importo prevedendo, per alcune tipologie di intervento, il ricorso all'utilizzo dei costi standard; quanto sopra in linea con quanto raccomandato dalla Commissione ai fini sia della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

**Capitolo 8.2.** Descrizione per misura

**Paragrafo 8.2.5.** M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

**Paragrafo 8.2.5.3.2.** M05.2. Azioni di ripristino

**Al paragrafo 8.2.5.3.2.6.** "Condizioni di ammissibilità", il terzo capoverso viene così modificato:

Nel caso delle fitopatie, l'accertamento della presenza dell'organismo nocivo verrà effettuato nel rispetto delle procedure ufficiali di monitoraggio, campionamento ed analisi, stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale. L'ammissibilità all'intervento è subordinata all'applicazione di misure fitosanitarie ufficiali obbligatorie, che comportano l'espianto di impianti arborei e/o la distruzione di piante, con una perdita del potenziale agricolo *interessato* che non deve essere inferiore al 30%. ~~Inoltre~~ *Pertanto*, con riferimento all'espianto e alla distruzione delle piante infette e al successivo reimpianto con varietà/specie resistenti o tolleranti, l'ammissibilità all'aiuto è subordinata all'emanazione di una specifica ~~misura~~ *ordinanza* ~~o prescrizione~~ del Servizio Fitosanitario, *in seguito all'effettuazione di un controllo ufficiale, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 del Dlgs.vo n. 214/2005, in data non antecedente a tre anni da quella della domanda di aiuto.* Gli interventi per l'estirpazione e la distruzione di cui alla presente misura, non sono cumulabili con i contributi per le medesime operazioni, previsti da programmi finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1040/2002 della Commissione.

**alla fine dello stesso paragrafo** viene inserito il seguente periodo:

*In applicazione dell'art.60 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2017/2393, l'ammissibilità delle spese sostenute per il ripristino del potenziale produttivo decorre dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso (calamità naturale, avversità atmosferica ed evento catastrofico). In ogni caso non possono essere riconosciute spese sostenute in data anteriore all'1/1/2016.*

**Al paragrafo 8.2.5.3.2.10.** “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno” il quarto capoverso viene così modificato:

~~Nel caso delle fitopatie,~~ Il calcolo dell'importo del sostegno per il ripristino degli impianti arborei danneggiati e la sostituzione delle piante distrutte, sarà effettuato riferendosi al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura e/o ai costi standard, questi ultimi calcolati secondo la metodologia riportata nell'Allegato 4 del presente Programma e certificata dal CORERAS. La suddetta metodologia fa riferimento all'articolo 67 del Reg.(UE) n.1303/2013, comma 5, lettera a).

## **5. Effetti previsti dalle modifiche:**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma:**

la modifica, rendendo più chiari i termini per l'adesione alla sottomisura 5.2, ne favorirà l'attuazione. Inoltre, la possibilità di utilizzo dei costi standard permetterà la riduzione degli oneri amministrativi posti a carico sia dei beneficiari delle misure che degli uffici istruttori.

**5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.

**5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.

## Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2018

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

### 1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia versione 4.0 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.

### 2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

La modifica riguarda la composizione del Comitato di Sorveglianza. Nello specifico, anche tenuto conto di quanto discusso nella riunione di insediamento dell'1 marzo 2016, nonché nella riunione del 26 giugno 2017, si è inteso declinare in maniera più puntuale ed efficace la rappresentanza relativa alle tematiche trasversali delle Pari Opportunità e dell'inclusione sociale. Si è inoltre ritenuto opportuno integrare la composizione del CdS, con l'inserimento della rappresentanza della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

### 4. Descrizione delle modifiche proposte:

#### Capitolo 15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

**Paragrafo 15.2.** Composizione prevista del comitato di sorveglianza, al quarto capoverso l'elenco puntato viene così modificato:

la rappresentante indicata al nono punto diventa:

- *una rappresentante dell'Amministrazione regionale per la tematica delle ~~la Consigliera regionale per le p~~ Pari e Opportunità;*

i rappresentanti indicati a ventiquattresimo e venticinquesimo punto vengono così accorpati:

- *un rappresentante delle organizzazioni ~~non governative~~ di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e, della non discriminazione, comprese le istanze relative a ROM, Sinti e Camminanti;*
- ~~un rappresentante delle organizzazioni di promozione dell'inclusione sociale.~~

viene aggiunto il seguente venticinquesimo punto:

- *un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.*

### 5. Effetti previsti dalle modifiche:

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma:** la modifica intendendo migliorare, anche in termini di efficacia della partecipazione ai lavori, la composizione del CdS, avrà ricadute positive sulla attuazione del Programma.

**5.2. Effetti sugli indicatori:** la modifica non ha effetti sugli indicatori.

**5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:** la modifica è coerente con quanto previsto dall'AdP.